



DELIBERAZIONE n° 24

COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 PER ALCUNE CATEGORIE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	//
2.	FANETTI MARCO	SI	//
3.	PELLOLI GIOVANNA	SI	//
4.	FONTANA ANTONIO	SI	//
5.	FRANZONI GIOVANNI	SI	//
6.	FIOLETTI MARILISA	NO	SI
7.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	NO	SI
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	SI	//
9.	MORESCHI LIVIO	SI	//
10.	GULBERTI KATIA	SI	//
11.	PEDRETTI PAOLO	NO	SI
	TOTALI	8	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Ausiliari dott. Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Pasquini Gian Battista - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **05 dell'Ordine del Giorno**.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 25/06/2021

OGGETTO: RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 PER ALCUNE CATEGORIE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA E DIFINIZIONE DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) abolisce l'imposta unica comunale (IUC) così come disciplinata dalla sopra citata Legge n. 147/2013 abrogando la TASI e ridisciplinando l'IMU mantenendo invece invariata la disciplina relativa al prelievo sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia di attività stessa;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

- il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il DPCM del 02/03/2021 (come integrato dal D.L. del 12/03/2021) "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

DATO ATTO che i decreti e le ordinanze statali e regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia di attività stessa;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle autorità locali sopra indicati;

RITENUTO, per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, di approvare le riduzioni Tari sulla base dei seguenti criteri:

a) UTENZE NON DOMESTICHE

1. Categoria Tariffaria 01 "Musei, biblioteche scuole associazioni luoghi di culto": 100% quota variabile limitatamente al codice ATECO 94.91.00;
2. Categoria Tariffaria 05 "alberghi con ristorante": 50% quota variabile;
3. Categoria Tariffaria 10 "negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli": 50% quota variabile;
4. Categoria Tariffaria 12 "attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, parrucchiere, barbiere, estetista"; 50% quota variabile;
5. Categoria Tariffaria 15 "attività artigianali di produzione beni specifici: 50% quota variabile limitatamente al codice ATECO 10.71.20.
6. Categoria Tariffaria 16 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub": 50% quota variabile;
7. Categoria Tariffaria 17 "bar, caffè, pasticcerie": 50% quota variabile;

b) UTENZE DOMESTICHE

1. Riduzione del 50% della quota variabile Tari per l'anno 2021 per le famiglie che fruiscono e hanno le caratteristiche per fruire dei già esistenti bonus elettrico e/o bonus gas. La riduzione di cui sopra verrà applicata a seguito di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000) a cui dovrà essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità.
2. Riduzione di 2/3 (66.66%) per immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dal Nostro. La riduzione di cui sopra verrà applicata a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000).

CONSIDERATO CHE, sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;

RICHIAMATO il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

RICHIAMATO il Regolamento IUC parte Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 05/04/2021 e s.m.i. ed in particolare l'art. 29 il quale stabilisce che le scadenze annuali di pagamento sono fissate nella delibera di tariffa annuale;

STABILITO per l'annualità 2021 di fissare le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:

- prima rata il 30.10.2021
- seconda il 30.04.2022

con possibilità di versamento in unica soluzione il 30.10.2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, le riduzioni Tari sulla base dei seguenti criteri:

a) UTENZE NON DOMESTICHE

1. Categoria Tariffaria 01 "Musei, biblioteche scuole associazioni luoghi di culto": 100% quota variabile limitatamente al codice ATECO 94.91.00;
2. Categoria Tariffaria 05 "alberghi con ristorante": 50% quota variabile;
3. Categoria Tariffaria 10 "negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli": 50% quota variabile;
4. Categoria Tariffaria 12 "attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, parrucchiere, barbiere, estetista": 50% quota variabile;
5. Categoria Tariffaria 15 "attività artigianali di produzione beni specifici: 50% quota variabile limitatamente al codice ATECO 10.71.20.
6. Categoria Tariffaria 16 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub": 50% quota variabile;
7. Categoria Tariffaria 17 "bar, caffè, pasticcerie": 50% quota variabile;

b) UTENZE DOMESTICHE

1. Riduzione del 50% della quota variabile Tari per l'anno 2021 per le famiglie che fruiscono e hanno le caratteristiche per fruire dei già esistenti bonus elettrico e/o bonus gas.

La riduzione di cui sopra verrà applicata a seguito di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000) a cui dovrà essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità.

2. Riduzione di 2/3 (66.66%) per immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dal Nostro. La riduzione di cui sopra verrà applicata a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000).

2. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2021 delle seguenti scadenze di pagamento:
 - Prima rata o unica soluzione il 30.10.2021
 - Seconda rata il 30.04.2022;



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Pasquini Gian Battista

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
22 LUG. 2021 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di
legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000.

Li

22 LUG. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari dott. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

22 LUG. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE



(Ausiliari dott. Matteo)

[Handwritten signature]